

(N. 35-A, 254-A e 400-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (N. 35)

d'iniziativa del Senatore **PICCHIOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1953

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (N. 254)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1953

E

Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (N. 400)

d'iniziativa dei Senatori **TERRACINI, MOLÈ, GAVINA, PICCHIOTTI, MINIO, NEGRI e GRAMEGNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1954

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 1956

ONOREVOLI SENATORI. — La Costituzione contiene la dichiarazione di alcuni diritti che chiama « inviolabili » (articolo 2). Detta l'articolo 13: « La libertà personale è inviolabile ». Prosegue l'articolo 14: « Il domicilio è inviolabile ». Così per l'articolo 15: « La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili ». Così ancora, per l'articolo 24: « La difesa (in giudizio) è diritto inviolabile ».

Questi e altri diritti considerati alla stessa stregua sono dalla Costituzione determinati nel loro contenuto, con la precisazione di eventuali limiti.

Le guarentige di tali diritti si risolvono nel rendere conformi alla Costituzione le norme giuridiche dirette a disciplinare le attribuzioni dell'autorità in generale e dell'Autorità di pubblica sicurezza in particolare.

Sono venuti quindi insieme all'esame della 1^a Commissione del Senato i seguenti tre disegni di legge:

1) « Abrogazioni e modifiche di alcune disposizioni del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (35), di iniziativa del senatore Picchiotti.

2) « Modifiche alle disposizioni del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (254), di iniziativa governativa (Fanfani).

3) « Adeguamento del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione » (400), di iniziativa dei senatori Terracini ed altri.

La Commissione, di questi tre disegni di legge, ritenne, in base ad analoga dichiarazione fatta dal senatore Agostino nella seduta del 16 febbraio 1955, doversi considerare assorbito quello n. 35, di iniziativa del senatore Picchiotti, da quello n. 400, di iniziativa del senatore Terracini.

Inoltre la Commissione concordò di adottare, come metodo, quello di seguire l'ordine degli articoli del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, mettendo in discussione le proposte

di soppressione, di modifica, o di conservazione, contenute nei singoli disegni di legge.

Sembra che lo stesso ordine debba essere seguito nella presente relazione.

* * *

Il capo primo del titolo primo del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza tratta in generale delle attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti di urgenza o per grave necessità pubblica.

In particolare dei provvedimenti di urgenza si occupa l'articolo 2, di cui viene proposta la soppressione dal disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini.

In virtù di detto articolo il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Dello stesso articolo fu proposta in sede di Commissione la modifica al fine di esigere come concorrenti e operanti al momento del provvedimento le due accennate condizioni dell'urgenza e della grave necessità pubblica, in armonia con la legge 8 marzo 1949, n. 277, imponendo al tempo stesso la osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In vero la disposizione, in sè considerata, risponde alle esigenze di avvenimenti straordinari in presenza dei quali può essere l'unico mezzo per tutelare l'ordine e la sicurezza della vita sociale, di fronte a particolari situazioni di disordine e di pericolo.

La Commissione pertanto ha ritenuto di dover conservare l'istituto, dando alla norma la formulazione che si legge nel testo adottato, secondo l'accennata proposta di modifica.

In questo testo non è riprodotto il capoverso del testo originario, con cui si dichiara che contro i provvedimenti del Prefetto è dato ricorso al Ministro dell'interno. La ragione sta nel fatto che il susseguente articolo 6 del Testo unico regola in genere i ricorsi contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza, e quindi anche contro quelli adottati dal Prefetto ai sensi dell'articolo 2.

Questo articolo 6 a sua volta ha formato oggetto di esame da parte della Commissione,

stante la proposta di modifica che si legge nel disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini, ed altra proposta di modifica essendo stata avanzata in sede di discussione dal senatore Agostino.

Il primo comma dell'articolo 6 determina in giorni dieci il termine per il ricorso gerarchico avverso i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza.

In verità questo termine si discosta da quello ordinario di giorni trenta per il ricorso gerarchico, previsto dall'articolo 5 del testo unico della legge comunale e provinciale, che costituisce la norma fondamentale in materia. Si è stati quindi concordi nel ritenere di dover elevare da dieci a trenta giorni il termine previsto dal primo comma dell'articolo 6.

Per il resto le disposizioni dell'articolo 6 rispecchiano le norme dell'attuale ordinamento in tema di ricorso gerarchico e di giustizia amministrativa; così si dica del ricorso al Questore contro i provvedimenti dell'Autorità locale di pubblica sicurezza, che la modifica proposta dal disegno di legge del senatore Terracini avrebbe voluto sopprimere; così si dica del ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno contro il provvedimento del Prefetto, che con la stessa modifica si sarebbe voluto eliminare togliendo la discriminazione voluta dall'articolo 6, che riserva alla legge di determinare i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.

La Commissione ha ritenuto pertanto di dover lasciare inalterati i commi dell'articolo 6 successivi al primo. Così è sembrato quanto alla proposta di prefissione di un termine al Prefetto per decidere il ricorso gerarchico ad esso proposto, considerando che la garanzia in proposito sia data dall'articolo 5 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Così pure, quanto alla proposta di estensione al merito della competenza del Consiglio di Stato nei ricorsi avverso i provvedimenti del Prefetto, si è considerato che la stessa non si concili con la natura essenzialmente discrezionale dei provvedimenti di polizia.

Sempre nell'ambito del titolo primo del testo unico, altre proposte discusse dalla Commissione concernono gli articoli 7, 9 e 15.

La Commissione è stata di avviso di conservare l'articolo 7, secondo il quale nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'Autorità di Pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge, articolo di cui era proposta la soppressione.

Infatti si è ritenuto che nessun conflitto esiste tra questa disposizione e quella dell'articolo 28 della Costituzione, che dichiara responsabili i funzionari e dipendenti dello Stato per gli atti compiuti in violazione di diritti. In vero, mentre presupposto della responsabilità dichiarata in detto articolo è la violazione di diritti, il testo unico in esame nell'articolo 7 fa riferimento all'esercizio legittimo delle facoltà attribuite dalla legge all'Autorità di pubblica sicurezza, e quindi non lesivo di alcun diritto.

La Commissione ha ritenuto di lasciare inalterato l'articolo 9, che obbliga chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia a osservare le prescrizioni che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

È sembrato che non fosse da sostituire a questo richiamo del pubblico interesse quello dell'« applicazione di norme regolamentari o disposizioni di carattere generale », come era stato proposto. Al riguardo infatti si è considerato che le prescrizioni che accompagnano le autorizzazioni di polizia possono essere le più diverse, secondo le esigenze della infinita varietà dei casi, all'infuori di ogni previsione di precedenti disposizioni precostituite.

Eguale mente la Commissione ha ritenuto di lasciare inalterato l'articolo 15, che prevede le sanzioni a carico di chi, invitato, non comparisca davanti all'Autorità di pubblica sicurezza, con facoltà di quest'ultima di disporre l'accompagnamento per mezzo della Forza pubblica. Era stato proposto di sopprimere questa facoltà. Ma si è considerato che l'eliminarla renderebbe frustraneo l'invito a comparire.

* * *

Il titolo II del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza abbraccia una materia vasta e complessa, dalle « riunioni » e « assembramenti », alle « armi », alla « prevenzione di

infortuni e disastri» e ad altri particolari oggetti.

Le proposte di revisione venute in discussione innanzi alla Commissione concernono innanzi tutto la materia delle riunioni e assembramenti (articoli 18 e 24).

Questa materia è dominata dall'articolo 17 della Costituzione, in virtù del quale esclusivamente delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Del preavviso trattano tanto il nuovo testo dell'articolo 18 proposto dal disegno di legge di iniziativa governativa, quanto quello proposto dal disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini.

La Commissione ha approvato il primo di questi testi, accogliendo alcune modifiche allo stesso proposte dal senatore Terracini.

Il preavviso nel testo approvato è diversamente regolato a seconda che siano convocati alla riunione in un luogo pubblico i cittadini di un solo Comune, ovvero i cittadini di più Comuni della stessa Provincia, ovvero i cittadini di Comuni di più Province: nel primo caso l'avviso è dato al Questore o all'Autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di tre giorni, che può essere abbreviato; nel secondo caso l'avviso è dato al Questore della Provincia dove ha luogo la riunione, nel termine di otto giorni.

La riunione può essere vietata per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica; inoltre possono essere prescritte modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento della riunione, sia per gli stessi motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, sia per esigenze di circolazione per assicurare la disponibilità di vie o piazze pubbliche, sia per l'esigenza di evitare gravi disturbi alle occupazioni ed alla quiete dei cittadini.

L'articolo 18 inoltre disciplina il termine entro il quale il divieto e le modalità di svolgimento debbono essere notificati ai promotori della riunione, dichiara definitivi i provvedimenti del Prefetto sugli eventuali ricorsi, prevede lo scioglimento delle riunioni attuate senza preavviso o in violazione del divieto o delle modalità prescritte, determina le sanzioni per la inosservanza delle norme dettate

con l'articolo medesimo, dichiarando esente da pena chi prima dell'ingiunzione dell'autorità o per ubbidire ad essa si ritiri dalla riunione; dichiara infine inapplicabili le disposizioni dell'articolo medesimo alle riunioni elettorali.

Segue la disposizione dell'articolo 19, che vieta di portare armi nelle riunioni pubbliche.

Tanto nel disegno di legge di iniziativa governativa, quanto nel disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini, si trova la proposta di una aggiunta al testo in vigore dell'articolo 19, per far risultare la facoltà di arrestare in caso di flagranza i colpevoli di contravvenzione al divieto.

La Commissione ha accolto tale proposta, uniformandosi per la forma a quella suggerita dal senatore Agostino. Nè occorre rilevare che l'aggiunta è conforme al disposto dell'articolo 236, 2° capv., c.p.p.

I seguenti articoli 20 e 21 sono entrambi venuti in esame, in virtù delle proposte ad essi relative contenute nei due disegni di legge. L'articolo 20 deve essere coordinato al nuovo testo dell'articolo 18, allo scopo di determinare le cause per cui le riunioni e gli assembramenti in luogo pubblico possono essere sciolti.

La Commissione ha approvato il testo proposto nel disegno di legge di iniziativa governativa, secondo il quale, rispettando il principio della libertà di riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, causa di scioglimento di tali riunioni o assembramenti può essere solo il pericolo attuale per la sicurezza o incolumità pubblica, in quanto siano fomentati disordini o commessi reati, ovvero sia compiuta istigazione a commetterli.

L'articolo 21 considera manifestazione seditosa l'esposizione di bandiere o emblemi che siano simbolo di sovversione sociale, o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o l'autorità.

Senonchè essendo diritto dei cittadini, a norma dell'articolo 49 della Costituzione, di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, è di conseguenza che ciascun partito possa scegliersi il suo emblema. Per queste ragioni la Commissione in conformità della proposta di entrambi i disegni di legge ha approvato la soppressione del

detto articolo 21. Nè occorre aggiungere che questo veniva a invadere il campo dell'articolo 654 del Codice penale, che espressamente contempla le manifestazioni sediziose.

Concordi i due disegni di legge sono anche nella sostituzione, agli articoli 22, 23 e 24 del testo unico, di un solo articolo, mentre differisce la formulazione di questo nell'uno e nell'altro disegno di legge.

Si tratta di dover disciplinare l'esercizio del potere di scioglimento della riunione o assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, quando ne ricorrano le cause.

La Commissione ha approvato il testo proposto dal disegno di legge di iniziativa governativa, con due sole modifiche. La prima riguarda la forma di intimazione di scioglimento, che si è stabilito debba essere quella dello squillo di tromba, secondo l'emendamento proposto dal senatore Terracini; la seconda riguarda la riduzione da sei a tre mesi della pena dell'arresto prevista tra le sanzioni per rifiuto a obbedire all'ordine di scioglimento.

* * *

Sotto il titolo secondo del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è venuta poi in discussione la disposizione dell'articolo 41, nel capo IV « Delle armi », articolo del quale il disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini propone la soppressione.

La Commissione ha ritenuto che la disposizione considerata nella sua *ratio* debba essere conservata, salvo uniformarla alle norme della Costituzione interferenti con la materia. La detta disposizione in vero ha per oggetto la facoltà data agli organi di Polizia giudiziaria di procedere a perquisizioni e sequestri, ove abbiano notizia della detenzione abusiva di armi, munizioni o materie esplosive.

Fermo il principio della rispondenza della norma al legittimo interesse di evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare alla incolumità pubblica dalla esistenza non controllata di armi, di munizioni e di materie esplosive, la Commissione, ispirandosi alle disposizioni dell'articolo 224 Codice procedura penale, così come modificato dall'articolo 6 della legge 18 giugno 1955, n. 507, ha sostituito al

testo in vigore dell'articolo 41 un nuovo testo, di cui giova rilevare le particolarità.

Anzichè in base a semplice indizio, come per il testo in vigore, solo per gravi e fondati sospetti gli Ufficiali di Polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare, non solo, ma devono essere osservate, per quanto possibile, le norme sulla istruzione formale di cui al Codice di procedura penale.

D'altra parte è fatto obbligo all'Ufficiale procedente sia di enunciare in modo specifico nel verbale il motivo della perquisizione, sia di trasmettere nelle 48 ore il processo verbale alla Autorità giudiziaria.

Così concepita la norma si armonizza con gli articoli 14 e 13 della Costituzione. Infatti l'articolo 14 dichiara — è vero — nel primo comma che il domicilio è inviolabile, ma nel terzo comma affida a leggi speciali gli accertamenti e le ispezioni per motivi fra l'altro di incolumità pubblica. A sua volta l'articolo 13, che vieta nel secondo capoverso qualsiasi forma di ispezione o perquisizione personale, tuttavia ammette che, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, l'autorità di Pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori, salvo l'obbligo di comunicarli entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria, per la convalida o per la revoca.

Finalmente, in virtù di proposta contenuta nel disegno di legge del senatore Terracini, è venuto in esame innanzi alla Commissione l'articolo 62 dello stesso titolo II, articolo del quale il senatore Terracini chiede la soppressione e che contempla l'obbligo della iscrizione dei portieri e dei custodi su apposito registro presso l'Autorità locale di pubblica sicurezza.

La Commissione, considerata la delicatezza delle mansioni a costoro affidate, ha ritenuto di conservare l'articolo, salvo la seguente modifica.

Il secondo comma invero subordina la rinnovazione o revoca della iscrizione, di anno in anno, alla condizione che gli interessati risultino o meno di buona condotta, oltre quella di essere forniti o sforniti della carta di identità. Ora il giudizio sulla buona condotta implica una eccessiva discrezionalità, mentre può essere sufficiente il concorso, per la iscrizione e per la permanenza di essa, dei requi-

siti richiesti in via generale dall'articolo 11 del testo unico per il rilascio delle autorizzazioni di Polizia.

In questi sensi è stato quindi modificato il secondo comma dell'articolo 62.

* * *

Il titolo terzo del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza abbraccia una materia molto vasta, tra cui, per quanto interessa le proposte di soppressione o di modifica di cui appresso, quella degli spettacoli e trattenimenti pubblici, quella degli esercizi pubblici, quella delle tipografie, quella delle affissioni e infine quella degli operai e domestici.

Il primo articolo venuto in discussione è l'articolo 68 in tema di spettacoli e trattenimenti pubblici, che prescrive, perchè questi possano aver luogo, l'obbligo della licenza da rilasciarsi dal Questore, articolo del quale il disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini propone la modifica, sostituendo al Questore il Prefetto, e subordinando la licenza al parere conforme di apposita Commissione provinciale.

La Commissione ha ritenuto di dover conservare il testo in vigore dell'articolo 68.

Lo stesso disegno di legge propone la soppressione dell'articolo 70, che prevede il divieto degli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico, o sono contrari alla morale o al buon costume, o importino strazio o sevizie di animali.

La Commissione ha ritenuto che questa disposizione debba essere conservata, non trovando ostacolo nell'articolo 21 della Costituzione, che vieta nell'ultimo comma gli spettacoli e tutte le manifestazioni contrarie al buon costume.

Lo stesso è stato ritenuto per l'articolo 73, nel testo modificato dal regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, che vieta la rappresentazione in pubblico di produzioni teatrali che siano ritenute contrarie all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.

È poi venuto in discussione il successivo articolo 74 che fa obbligo, per la produzione teatrale che si intenda dare in rappresentazione, di depositarne un esemplare presso il Que-

store: inoltre è prevista la facoltà del Prefetto di vietare la rappresentazione di qualsiasi produzione, così come è prevista la facoltà dell'autorità locale di Pubblica sicurezza di sospendersela.

La Commissione, anzichè aderire alla proposta di soppressione contenuta nel disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini, ha approvato un nuovo testo di detto articolo, allo scopo precipuo di introdurre l'obbligo del Prefetto di comunicare alla Presidenza del Consiglio il provvedimento di divieto della rappresentazione da lui adottato, e allo scopo di estendere il potere di sospensione della rappresentazione, affidato all'Autorità locale di pubblica sicurezza, al caso che lo spettacolo non si svolga conforme al testo depositato della produzione teatrale.

Con l'articolo 75 si entra nel campo delle disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza che si riferiscono alla cinematografia.

Il mentovato articolo, di cui nel disegno di legge ad iniziativa del senatore Terracini si propone la soppressione, contempla la fabbricazione e il commercio di pellicole cinematografiche, facendo obbligo, per poter esercitare tali attività, di darne preavviso scritto al Questore, per essere iscritto in apposito registro.

La Commissione ha ritenuto che tale disposizione debba essere conservata.

Sono quindi venuti in esame l'articolo 77, di cui il disegno di legge ad iniziativa del senatore Terracini propone la soppressione, e l'articolo 78 del testo unico. Il primo contempla la censura cinematografica, mentre il secondo è più specifico, perchè disciplina le garanzie a favore dei minori di sedici anni, per quanto attiene agli spettacoli cinematografici.

La Commissione ha adottato un nuovo testo sia per l'una che per l'altra disposizione, facendo altresì seguire, al nuovo testo dell'articolo 78, un articolo 78-bis e un articolo 78-ter.

Il nuovo testo dell'articolo 77, che ad avviso della Commissione è in armonia con l'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione (a questo coordinato l'articolo 33), introduce, nella formazione delle Commissioni

di primo e di secondo grado chiamate a esercitare la revisione delle pellicole cinematografiche, alcuni nuovi componenti: infatti vi si trovano compresi: al n. 4, un esperto psicologo dei problemi dell'età evolutiva, e al n. 5 tre cittadini di cui due almeno siano padre o madre di famiglia.

È il Presidente del Consiglio che nomina i componenti delle Commissioni: inoltre sono stabiliti i termini sia per il ricorso alla Commissione di secondo grado contro la decisione della Commissione di primo grado, sia per le pronunzie da parte delle due Commissioni, e viene dichiarato costituire provvedimento definitivo la decisione emessa dalla Commissione di appello.

In tema di garanzie a favore dei minori di 16 anni, il nuovo testo dell'articolo 78, alla forma dell'avviso al pubblico degli spettacoli proibiti per i minori di sedici anni, sostituisce quella dell'avviso degli spettacoli a cui costoro possono assistere. Inoltre il nuovo testo aggrava le sanzioni a carico dei concessionari e direttori di sale cinematografiche che contravvengono agli obblighi loro imposti e introduce per il caso di recidiva la sanzione della chiusura della sala per un periodo da dieci a trenta giorni.

Queste norme hanno un complemento negli articoli 78-bis e 78-ter. Col primo si fa divieto di abbinare, ad una pellicola cinematografica alla quale possono assistere anche i minori di 16 anni, parti qualsiasi di spettacoli di futura programmazione ai quali i medesimi non possono assistere. Accade infatti che siano offerti al pubblico saggi di film cinematografici preannunziati, che riproducono episodi culminanti e se mai scene soppresse dalle Commissioni di revisione.

Eguale mente l'articolo 78-bis vieta l'abbinamento, alle pellicole cinematografiche a cui possono assistere i minori di 16 anni, di qualsiasi genere di spettacolo che non abbia ottenuto speciale nulla osta da parte della Commissione competente.

L'articolo 78-ter istituisce per ogni provincia un comitato di sorveglianza sulle sale cinematografiche, col compito di controllare, in collaborazione con l'Autorità di pubblica sicurezza, se non restino di fatto eluse le disposizioni su accennate a favore dei minori

di anni 16. Il comitato è composto, oltre che di un rappresentante del Prefetto, di un professionista, di una madre di famiglia, di un insegnante di scuola media o elementare e di un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione del fanciullo. Si è voluto così affiancare all'Autorità di pubblica sicurezza un organo a carattere democratico, come attesta la sua composizione, per la maggior tutela dei fanciulli in questo campo.

Giova a questo punto rammentare che, in connessione con questa particolare tutela, altra ne fu presa in considerazione, che trovò espressione nell'approvazione di un ordine del giorno da proporre all'Assemblea, del tenore che trascriviamo: « Il Senato della Repubblica, ritenuto che ragioni igienico-sanitarie consigliano che i bambini siano tenuti lontani dagli spettacoli cinematografici, fa voti perchè il Governo includa fra le disposizioni obbligatorie una norma in base alla quale ciascuna sala cinematografica sia tenuta ad avere un locale per custodirvi temporaneamente i bambini durante gli spettacoli ai quali assistono i rispettivi genitori ».

Da ultimo, sotto il capo primo del titolo terzo del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, che tratta degli spettacoli, sono venuti in esame gli articoli 82 e 83, in virtù della proposta di soppressione di essi contenuta nel disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini. Dei medesimi il primo contempla la facoltà degli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza di far sospendere o cessare lo spettacolo, ove vi sia pericolo per la pubblica incolumità od offesa alla morale o al buon costume. Questo articolo si coordina con l'articolo 70, del quale è in funzione, ed è stato perciò dalla Commissione conservato.

Il successivo articolo 83 a sua volta è in funzione degli articoli 73 e 77, prescrivendo che gli spettacoli non possono essere variati senza il consenso dell'ufficiale di Pubblica Sicurezza che vi assiste.

È stato perciò conservato.

* * *

Il capo secondo del titolo III del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza tratta degli esercizi pubblici.

L'attenzione della Commissione è stata rivolta sull'articolo 95, che disciplina il numero degli esercizi di vendita o di consumo delle bevande alcoliche, in base a un rapporto per numero di abitanti che varia col variare della gradazione alcolica, disposizione connessa a quella dell'articolo 89 che prescrive in luogo dell'autorizzazione del Questore (articolo 86) quella del Prefetto, per l'esercizio della vendita di bevande alcoliche con un contenuto di alcool che superi il 21 per cento del volume.

La Commissione, tenuto conto del diminuito consumo del vino, ha soppresso la parte dell'articolo che si riferisce alla vendita di bevande con contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume: solo per bevande con contenuto superiore è stato stabilito un rapporto limite in ragione di un esercizio per ogni mille abitanti. È stata mantenuta nell'ambito della disposizione così modificata la norma che consente, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, la concessione della licenza a favore dell'avente causa.

* * *

Il capo III del titolo II del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza tratta delle tipografie ed arti affini e della esposizione di manifesti e avvisi al pubblico.

Detto capo ha inizio con l'articolo 111, che prescrive la licenza del Questore per l'esercizio degli stabilimenti ed opifici destinati alla riproduzione con mezzi meccanici o chimici delle manifestazioni del pensiero, articolo del quale il disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini propone la soppressione.

La Commissione ha ritenuto che debba essere conservato, poichè esso non contraddice alla libera manifestazione del pensiero, ma adotta delle garanzie nell'ambito della riproduzione di tali manifestazioni quando si adoperino mezzi meccanici o chimici, per il turbamento che può venirne all'ordine pubblico.

La fabbricazione, distribuzione ed esposizione al pubblico di scritti o di disegni costituisce oggetto dei successivi articoli 112 e 113, dei quali entrambi il disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini propone la soppressione.

La Commissione ha approvato la modifica dell'articolo 112 limitatamente al primo comma, che secondo il testo in vigore vieta la fabbricazione e distribuzione non solo di scritti e disegni offensivi del pudore, della pubblica decenza e della integrità morale dalla famiglia, ma anche contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato, o lesivi del prestigio dello Stato e dell'Autorità, o offensivi del sentimento nazionale.

La Commissione, alle parole « ordinamenti politici, sociali ed economici costituiti nello Stato », ha sostituito le parole « ordinamenti costituzionali dello Stato ».

L'articolo 113 prescrive la licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza per la distribuzione e affissione di scritti e disegni, ovvero per l'uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico.

La Commissione ha approvato un nuovo testo di detto articolo in armonia con l'articolo 21 della Costituzione, sostituendo alla licenza il preavviso da darsi all'Autorità, determinando al tempo stesso i provvedimenti consentiti a garanzia della sicurezza, moralità e incolumità pubblica, e disciplinando la impugnativa avverso tali provvedimenti.

* * *

Il capo VI infine del titolo III del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza tratta degli operai e dei direttori di stabilimenti.

Gli articoli 129 e 130 che lo costituiscono prescrivono, il primo, il rilascio del libretto di servizio agli operai e domestici, e il secondo, il controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza nell'assunzione di operai da parte di imprese o di stabilimenti.

La Commissione, aderendo ad analoga proposta sia del progetto di iniziativa governativa, sia di quello di iniziativa del senatore Terracini, ha approvato la soppressione di entrambi questi articoli, considerando, quanto al primo, che la norma rimane assorbita da quella dell'articolo 11 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, che istituisce il libretto di lavoro, e quanto al secondo che il controllo nel campo anzidetto dell'Autorità di pubblica sicurezza non concorda con una concezione democratica dei servizi di polizia.

I titoli IV e V del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza non formano oggetto di proposta di modifica o di soppressione nè nell'uno, nè nell'altro disegno di legge.

Pertanto la Commissione è passata ad occuparsi del titolo VI, che tratta delle disposizioni relative alle persone pericolose per la società.

In primo luogo è venuto in esame l'articolo 156 che prescrive la licenza del Questore per le collette e questue, del quale il disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini propone la soppressione.

La Commissione ha ritenuto di conservarlo non ravvisando in esso alcun contrasto con la Costituzione, e perchè esso garantisce la generalità dei cittadini dal dilagare delle questue e dalla invadenza dei questuanti.

Segue l'articolo 157 che contempla il rimpatrio obbligatorio con diffida, articolo del quale per la sua ampiezza e indeterminatezza, in contrasto con la norma dell'articolo 16 della Costituzione, è stata dalla Commissione approvata la soppressione, in conformità della concorde proposta dell'uno e dell'altro disegno di legge, dei quali peraltro una diversa disciplina della materia prevedono l'articolo 7 del disegno di legge di iniziativa governativa e rispettivamente l'articolo 14 del disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini, contenenti proposte di cui sarà detto a suo tempo, a proposito degli attuali istituti dell'ammonizione e del confino.

Il successivo articolo 158 contempla il passaggio abusivo di frontiera. La Commissione ha approvato la soppressione del primo comma, relativo all'ipotesi che il fatto sia determinato da motivi politici, uniformandosi ad analoga proposta del disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini; ha inoltre approvato la soppressione del terzo comma che consente per simili fatti l'uso delle armi, uniformandosi ad analoga proposta sia del Governo, sia del senatore Terracini.

Infine, sotto lo stesso capo II di questo titolo, la Commissione ha preso in esame gli articoli 162 e 163, il primo dei quali concerne l'obbligo dei liberati dal carcere di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza per il rilascio del foglio di via obbligatorio.

La Commissione, in relazione alla proposta di limitare tale obbligo ai condannati a pena detentiva superiore a tre anni, come dal disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini, ha ritenuto di lasciare la disposizione inalterata, al fine di assicurare efficacemente l'azione di prevenzione affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il successivo articolo 163 contempla l'ipotesi di trasgressione dell'itinerario tracciato nel foglio di via obbligatorio, articolo al quale dal disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini si propone di aggiungere un comma per consentire l'arresto dei colpevoli in caso di flagranza.

È da avvertire che l'articolo 163 si trova richiamato nell'articolo 220 che regola precisamente i casi di arresto in flagranza, articolo quest'ultimo di cui, come sarà detto a suo tempo, il disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini propone la soppressione. Cosicché l'aggiunta del comma anzidetto all'articolo 163 in tanto si rende necessaria, in quanto si addivenga alla soppressione dell'articolo 220. Poichè in sede di esame di detto articolo la Commissione come si vedrà ha ritenuto che debba essere conservato, la stessa ha ravvisato superfluo il comma aggiuntivo all'articolo 163.

* * *

Si passa dopo l'articolo 163 al capo III del titolo VI, che tratta dell'Ammonizione, materia connessa a quella del capo V che tratta del confino di polizia, capi entrambi di cui il disegno di legge a iniziativa del senatore Terracini propone la soppressione.

La materia si trova rielaborata negli articoli 7 a 14 del disegno di legge a iniziativa del Governo, e negli articoli 14 a 19 del disegno di legge a iniziativa del senatore Terracini.

La Commissione ha seguito una propria rielaborazione, secondo la formulazione che si legge negli articoli da 18 a 25 del testo da essa proposto, ispirandosi ai precetti dell'articolo 13 della Costituzione, che sancisce che ogni forma di restrizione della libertà personale non può essere disposta se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria.

L'articolo 18 disciplina l'istituto della diffida, di competenza del Questore, enumerando dettagliatamente le categorie a cui la medesima è applicabile.

L'articolo 19 disciplina i casi e le modalità del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, provvedimento devoluto alla competenza del Pretore ed applicabile nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente, e determina le sanzioni per i contravventori.

L'articolo 20 prevede che alle stesse persone indicate nell'articolo 18, quando siano socialmente pericolose, possano essere applicate le misure di sicurezza della libertà vigilata e del divieto di soggiorno in uno o più Comuni.

In caso di particolare pericolosità può essere stabilito l'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.

La procedura per far luogo all'applicazione di una delle dette misure di sicurezza è disciplinata parte nel capoverso del detto articolo 20, parte nei successivi articoli. Competente a disporre una di tali misure è il Procuratore della Repubblica del Tribunale del capoluogo della provincia, previo rapporto del Questore, e dopo aver assunto le necessarie informazioni, mentre l'interessato ha diritto di presentare memorie, anche a mezzo di avvocato e di procuratore, e di essere udito personalmente, dovendo all'uopo essere invitato a comparire.

Avverso il decreto del Procuratore della Repubblica è data al Questore come all'interessato facoltà di ricorso. Competente a conoscerne è il Procuratore generale presso la Corte di appello, anche per il merito; e devono essere osservate, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288.

È previsto altresì l'esercizio del potere di revoca o di modifica del provvedimento, su istanza dell'interessato.

Nei casi di particolare gravità, la persona denunciata per la misura del divieto o dell'obbligo della residenza in un determinato Comune, può, per disposto del Procuratore della Repubblica, essere trattenuta sotto cu-

stodia per una durata non eccedente i quattro mesi in uno stabilimento di prevenzione e di pena.

Segue da ultimo una norma di diritto transitorio concernente i provvedimenti di ammonizione e quelli di assegnazione al confino divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della nuova legge, dei quali con detta norma è prevista la revocabilità, mentre per quelli non divenuti definitivi è disposto che debbano essere sottoposti a convalida della Autorità giudiziaria, osservando le disposizioni della nuova legge.

* * *

Nei due disegni di legge sono quindi prese in considerazione le disposizioni sulle « Associazioni » che formano oggetto del titolo VIII del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Nel disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini si propone la abrogazione di tutto il titolo, mentre il disegno di legge di iniziativa governativa propone la soppressione del solo articolo 210, che prevede lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti che svolgono un'attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.

Al riguardo è da osservare che l'articolo 18 della Costituzione dichiara il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, per fini non vietati dalla legge penale, peraltro proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

A questo ordinamento contraddice come è evidente l'articolo 210, di cui pertanto la Commissione ha approvato la soppressione.

Gli altri articoli all'incontro, mentre non prevedono alcuna autorizzazione preventiva, che sarebbe di ostacolo alla libera costituzione delle Associazioni, consentono di poter riconoscere le eventuali illegittimità di cui una discriminazione è voluta dallo stesso articolo 18 della Costituzione.

* * *

Al pari del titolo VIII, il disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini propone la soppressione dell'intero titolo IX del testo

unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (articoli 214 a 219), che tratta dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra; rispettivamente il disegno di legge di iniziativa governativa propone la soppressione dei soli articoli 217, 218 e 219, e la modifica dell'articolo 215.

La Commissione, in conformità delle concordi proposte dei due disegni di legge, ha approvato la soppressione degli articoli 217, 218 e 219, nei quali è previsto il potere del Ministro dell'interno, e per sua delega del Prefetto, di dichiarare lo stato di guerra, con attribuzione ai Tribunali militari, durante il permanere di tale dichiarazione, della competenza a giudicare di determinati delitti.

Tali disposizioni urtano contro l'articolo 78 della Costituzione, per il quale sono le Camere che deliberano lo stato di guerra, e contro l'articolo 25 della stessa per il quale nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale. In questo contrasto è la ragione della soppressione.

Gli altri articoli 214, 215 e 216 del testo unico contemplano lo stato di pericolo pubblico, che è dichiarato ai sensi dell'articolo 214 in caso di pericolo di disordine.

Situazioni del genere possono verificarsi, donde l'utilità di conservare la disciplina prevista dai citati articoli, salvo modifica dell'articolo 215, che attribuendo al Prefetto un potere illimitato e incontrollato di ordinare l'arresto di qualsiasi persona urta contro l'articolo 13 della Costituzione che dichiara la libertà personale inviolabile.

Il nuovo testo approvato dalla Commissione consente al Prefetto il potere di ordinare il fermo provvisorio delle persone per ristabilire e conservare la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità, facendo obbligo al Questore di dare entro 48 ore comunicazione dei fermi al Procuratore della Repubblica per la convalida. È stabilito inoltre che se questa non interviene nelle successive 48 ore, i fermi

si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

La norma così concepita si riconnette alle nuove disposizioni emanate in materia di procedura penale (legge 18 giugno 1955, n. 517, articoli 238 e 238-bis) e si inquadra nei precetti dell'articolo 13 della Costituzione.

* * *

Il titolo X del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza contiene le disposizioni finali e trasitorie.

Sotto questo titolo l'articolo 220, di cui il disegno di legge a iniziativa del senatore Terracini propone la soppressione, dispone l'obbligo dell'arresto di chi sia colto in flagranza dei reati preveduti negli articoli in esso richiamati.

Poichè questi singoli articoli formanti oggetto di richiamo sono stati dalla Commissione, anzichè soppressi, conservati, ne veniva di conseguenza che l'articolo 220 dovesse essere a sua volta conservato.

È stata all'incontro approvata la abrogazione delle disposizioni contenute nel regolamento che siano corrispondenti a quelle abrogate del testo unico.

* * *

Avendo reso ragione sia della abrogazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione, sia delle sostituzioni e inserzioni di cui ai susseguenti articoli del testo medesimo, si confida che il Senato voglia in conformità di questo approvare il testo definitivo delle modifiche alle disposizioni del vigente testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

SCHIAVONE, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL SENATORE PICCHIOTTI

(35)

Articolo unico.

Sono abrogati l'articolo 19 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e gli articoli 2, 18, 21, 113, 157 nonchè i capi 3° e 4° del titolo VI, il titolo VIII ed il titolo IX del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì abrogate le corrispondenti disposizioni contenute nel regolamento per la esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

È richiamato in vigore l'articolo 3 regio decreto 4 febbraio 1915, n. 145.

DISEGNO DI LEGGE
DEL GOVERNO

(254)

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 21, 129, 130, 157, 158, comma terzo, 210, 217, 218 e 219 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè le disposizioni contenute nel relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che si riferiscono agli articoli sopra indicati.

DISEGNO DI LEGGE
DEL SENATORE TERRACINI

(400)

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 2, 7, 21, 41, 62, 70, 74, 75, 77, 82, 83, 111, 112, 113, 129, 130, 156, 157, i capi III e V del titolo VI ed i titoli VIII e IX nonchè l'articolo 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè le corrispondenti disposizioni contenute nel relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 2.

L'articolo 6 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza locale e del questore è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di giorni venti dalla notizia del provvedimento.

Il Prefetto decide entro giorni trenta dalla notifica del ricorso, con provvedimento definitivo.

Contro tutti i provvedimenti del Prefetto in materia di pubblica sicurezza è ammesso ricorso al Consiglio di Stato anche per il merito ».

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 21, 129, 130, 157, 158, commi primo e terzo, 210, 217, 218 e 219 e i capi III e V del Titolo VI del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè le corrispondenti disposizioni contenute nel relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 2.

L'articolo 2 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il Prefetto, nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o della pubblica incolumità, limitatamente al periodo di sussistenza delle esigenze medesime e con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni trenta dalla notizia del provvedimento ».

(Segue: *D'segno di legge del Governo.* — N. 254).

Art. 2.

L'articolo 18 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore od al dirigente dell'ufficio locale di Pubblica Sicurezza; qualora si tratti di riunioni limitate alla popolazione di un Comune, il termine predetto può, per ragioni di urgenza ed a richiesta dei promotori, essere abbreviato.

Se alla riunione sono convocati cittadini di più Comuni della stessa Provincia, l'avviso deve essere dato, nel termine suddetto, al Questore; se sono convocati cittadini di Comuni appartenenti a più Provincie, l'avviso deve essere dato, almeno otto giorni prima, al Questore della Provincia nella quale ha luogo la riunione.

Con provvedimento da notificare a chi ha dato il preavviso, il Questore od il dirigente dell'ufficio locale di Pubblica Sicurezza può, per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, vietare la riunione. Per gli stessi motivi o per assicurare la libera disponibilità di vie o piazze pubbliche in relazione alle esigenze della circolazione ovvero per evitare gravi disturbi alle occupazioni ed alla quiete dei cittadini, può, inoltre, prescrivere

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini*. — N. 400).

Art. 3.

All'articolo 9 del predetto testo unico le parole « deve osservare le prescrizioni che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse » sono sostituite dalle seguenti: « deve osservare le prescrizioni che l'Autorità di pubblica sicurezza imponga in applicazione di norme regolamentari o disposizioni di carattere generale ».

Art. 4.

L'articolo 15 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Chiunque, invitato dall'Autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila ».

Art. 5.

L'articolo 18 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, all'Ufficio locale di pubblica sicurezza; se alla riunione sono convocati cittadini di più comuni della stessa provincia l'avviso deve essere dato nello stesso termine al Questore.

« Quando si tratti di riunioni limitate al Comune, e per ragioni di urgenza, l'Autorità di pubblica sicurezza può, a richiesta dei promotori, abbreviare i termini. Se alla riunione sono convocati cittadini di Comuni appartenenti a più provincie, l'avviso deve essere dato, almeno 8 giorni prima, al Questore della Provincia nella quale ha luogo la riunione.

« Con provvedimento da notificare a chi ha dato il preavviso, il Questore o l'Autorità locale di pubblica sicurezza può, soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica, vietare la riunione o prescrivere modalità di tempo o di luogo per la sua attuazione.

« Il divieto e le modalità debbono essere notificati ai promotori delle riunioni entro le 24 ore dal preavviso all'Autorità di pubblica sicurezza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 4.

L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

« I promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore od all'Autorità locale di pubblica sicurezza; qualora si tratti di riunioni limitate alla popolazione di un Comune, il termine predetto può, per ragioni di urgenza ed a richiesta dei promotori, essere abbreviato.

« Se alla riunione sono convocati cittadini di più Comuni della stessa Provincia, l'avviso deve essere dato, nel termine suddetto, al Questore; se sono convocati cittadini di Comuni appartenenti a più Provincie, l'avviso deve essere dato, almeno otto giorni prima, al Questore della Provincia nella quale ha luogo la riunione.

« Con provvedimento da notificare a chi ha dato il preavviso, il Questore o l'Autorità locale di pubblica sicurezza può, per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, vietare la riunione. Per gli stessi motivi o per assicurare la libera disponibilità di vie o piazze pubbliche in relazione alle esigenze della circolazione ovvero per evitare gravi disturbi alle occupazioni ed alla quiete dei cittadini, può, inoltre, prescrivere modalità di

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 254).

modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento della riunione.

Il divieto e le modalità di svolgimento debbono essere notificate ai promotori delle riunioni entro le 24 ore dal preavviso; ove i motivi che determinano il divieto della riunione o la prescrizione delle modalità per il relativo svolgimento insorgano successivamente al termine predetto, la notifica deve essere effettuata entro le dodici ore dall'insorgenza.

I provvedimenti del Prefetto su ricorsi relativi all'applicazione del presente articolo sono definitivi.

Qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato il preavviso o nonostante il divieto o senza osservare le modalità prescritte dall'Autorità, può esserne ordinato lo scioglimento.

A coloro che promuovano, organizzino o dirigano riunioni le quali abbiano luogo senza il preavviso, nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Autorità, può essere applicata, congiuntamente all'ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto fino a sei mesi.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per ubbidire ad essa, si ritiri dalla riunione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali ».

Art. 3.

All'articolo 19 è aggiunto il seguente quarto comma :

« Gli organi designati all'applicazione delle norme predette possono, in caso di flagranza, arrestare i colpevoli ».

Art. 4.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente :

« Le riunioni e gli assembramenti in luogo pubblico od aperto al pubblico possono essere sciolti quando in essi avvengano o siano fomentati disordini ovvero siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica o sia compiuta istigazione a commettere tali reati ».

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini*. — N. 400).

« Contro i provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo è ammesso ricorso al Procuratore della Repubblica competente per territorio, che decide con proprio decreto entro 24 ore dal ricevimento del ricorso. Contro il decreto del Procuratore della Repubblica è proponibile reclamo al Tribunale, che decide senza indugio con ordinanza pronunciata in Camera di Consiglio.

« Qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato il preavviso o nonostante il divieto o senza osservare le prescrizioni — di cui al secondo comma del presente articolo — stabilite dall'autorità, può esserne ordinato lo scioglimento.

« A coloro che promuovono riunioni le quali abbiano luogo senza il preavviso, nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Autorità, può essere applicata, anche congiuntamente alla ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto sino a tre mesi.

« Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa si ritiri dalla riunione.

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali ».

Art. 6.

All'articolo 19 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

« Gli organi designati alla applicazione della presente norma, possono, in caso di flagranza, arrestare i colpevoli ».

Art. 7.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Le riunioni pubbliche e gli assembramenti in luogo pubblico possono essere sciolti soltanto quando insorgano in essi gravi disordini o siano commessi reati che comportano un pericolo attuale per la sicurezza e la incolumità pubblica ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

tempo e di luogo per lo svolgimento della riunione.

« Il divieto e le modalità di svolgimento debbono essere notificati ai promotori delle riunioni entro le 24 ore dal preavviso; ove i motivi che determinano il divieto della riunione o la prescrizione delle modalità per il relativo svolgimento insorgano successivamente al termine predetto, la notifica deve essere effettuata entro le dodici ore dall'insorgenza.

« I provvedimenti del Prefetto su ricorsi relativi all'applicazione del presente articolo sono definitivi.

« Qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato il preavviso o nonostante il divieto o senza osservare le modalità prescritte dall'Autorità, può esserne ordinato lo scioglimento.

« A coloro che promuovano, organizzino o dirigano riunioni le quali abbiano luogo senza il preavviso, nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Autorità, può essere applicata, anche congiuntamente all'ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto fino a tre mesi.

« Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per ubbidire ad essa, si ritiri dalla riunione.

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali ».

Art. 5.

All'articolo 19, secondo comma, sono aggiunte le parole: « In caso di flagranza è ammesso l'arresto ».

Art. 6.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Le riunioni e gli assembramenti in luogo pubblico od aperto al pubblico possono essere sciolti quando in essi avvengano o siano fomentati disordini ovvero siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e l'incolumità pubblica o sia compiuta istigazione a commettere tali reati ».

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 254).

Art. 5.

Gli articoli 22, 23 e 24 sono sostituiti dal seguente:

« Quando, nei casi previsti dall'articolo 20, occorra sciogliere una riunione od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assemblate sono invitate a sciogliersi dal funzionario di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, dall'ufficiale o sottufficiale dei carabinieri o del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza presente, di grado più elevato.

Se l'invito rimane senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte intimazioni, precedute ognuna da un segnale acustico; se anche queste rimangono senza effetto o non possono essere effettuate per tumulto, rivolta od opposizione, lo scioglimento può essere eseguito con la forza, graduata alle esigenze dell'ordine pubblico.

Chiunque si rifiuta di ubbidire all'ordine di scioglimento è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini*. — N. 400).

Art. 8.

Gli articoli 22, 23 e 24 sono sostituiti dal seguente:

« Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assemblate sono invitate a sciogliersi dall'Autorità locale di pubblica sicurezza o in sua assenza dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in assenza di questi ultimi, dagli ufficiali dei carabinieri.

« Se l'invito rimane senza effetto, è ordinato il scioglimento con tre distinte formali intimazioni, precedute ognuna da uno squillo a mezzo di segnale acustico.

« Soltanto se queste rimangono infruttuose, o non possano essere fatte per rivolta od opposizione, è ammesso il ricorso alla forza, graduata alle esigenze dell'ordine pubblico.

« Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di scioglimento sono punite con l'arresto sino ad un mese e con il minimo dell'ammenda salvo che il fatto commesso non rivesta il carattere di reato più grave.

« Gli ufficiali o i sottufficiali che impongono lo scioglimento di una riunione senza che si ravvisino gli estremi dei precedenti articoli e senza osservare le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo, sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a due anni ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 7.

Gli articoli 22, 23 e 24 sono sostituiti dal seguente:

« Quando, nei casi previsti dall'articolo 20, occorra sciogliere una riunione od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assemblate sono invitate a sciogliersi dal funzionario di pubblica sicurezza o, in mancanza, dall'ufficiale o sottufficiale dei carabinieri o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presente, di grado più elevato.

« Se l'invito rimane senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba; se anche queste rimangono senza effetto o non possono essere effettuate per tumulto, rivolta od opposizione, lo scioglimento può essere eseguito con la forza, graduata alle esigenze dell'ordine pubblico.

« Chiunque si rifiuta di ubbidire all'ordine di scioglimento è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila, salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

Art. 8.

Il testo dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi siano gravi e fondati sospetti della esistenza, in qualsiasi luogo pubblico o privato, di armi, munizioni e materie esplodenti abusivamente detenute, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere, anche in tempo di notte, a perquisizione personale e domiciliare, in ogni caso osservate, per quanto possibile, le norme sulla istruzione formale di cui al Codice di procedura penale.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* —
N. 254).

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini*. — N. 400).

Art. 9.

All'articolo 68 del testo unico, primo comma, alla parola « Questore » è sostituita la parola « Prefetto ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« La licenza del Prefetto è rilasciata su conforme parere di un Commissione provinciale nominata dal Presidente della Corte d'appello e composta da un magistrato, che la presiede, e da sei membri di cui due in rappresentanza dei datori di lavoro, due dei lavoratori e due dei professionisti e degli artisti, designati tutti dalle Associazioni sindacali di categoria interessate ».

Art. 10.

L'articolo 73 è sostituito dal seguente:

« Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale nè proiettarsi pellicole cinematografiche che siano contrari al buon costume.

« La copia di ognuna di queste produzioni deve essere comunicata ad una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un consigliere di Stato che la presiede e di altri otto membri di cui due in rappresentanza dei lavoratori, due dei datori di lavoro e quattro dei professionisti e degli artisti, designati ciascu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

« L'ufficiale procedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere, non oltre le 48 ore, il processo verbale alla Autorità giudiziaria ».

Art. 9.

All'articolo 62 del testo unico, il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione è negata, e del caso revocata, a chi si trovi in una delle condizioni previste nell'articolo 11 della presente legge ».

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Diseño di legge del Governo.* —
N. 254).

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini*. — N. 400).

no dalle associazioni nazionali di categoria interessate, in proporzione della propria forza numerica.

« Tale Commissione può vietare la rappresentazione di opere contrarie alle norme di cui al primo comma ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

« Il rilascio della licenza prevista dall'articolo 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinato al deposito presso il Questore di un esemplare della produzione che si intende rappresentare munito del provvedimento di approvazione.

« Il Prefetto può, per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuta l'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione alla Presidenza medesima ed al Ministero dell'interno.

« L'Autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione quando nel corso dello spettacolo non ci si attenga al testo depositato o in caso di disordini ».

Art. 11.

L'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« Le pellicole cinematografiche, prodotte allo interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate nell'interno dello Stato quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione.

« Il nulla osta relativo è concesso dall'Ufficio centrale di cinematografia, previa revisione delle pellicole stesse da parte di speciali commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme in vigore.

« Le Commissioni di primo grado per la revisione cinematografica sono così composte:

- 1) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio (Presidente);

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* —
N. 254).

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini*. — N. 400).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

- 2) da un magistrato dell'ordine giudiziario;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 4) da un esperto in problemi dell'età evolutiva;
- 5) da tre cittadini estranei alle due suddette amministrazioni, di cui almeno due siano padre o madre di famiglia.

« Esse vengono nominate dal Presidente del Consiglio e durano in carica due anni.

« Il Presidente del Consiglio nomina pure due supplenti dei membri effettivi di cui al n. 5, tra cittadini aventi i medesimi requisiti.

« La Commissione di revisione cinematografica di 2° grado è così composta:

- 1) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio o da un suo delegato (Presidente);
- 2) da un magistrato dell'ordine giudiziario;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 4) da uno psicologo esperto dei problemi dell'età evolutiva;
- 5) da tre cittadini estranei alle suddette Amministrazioni, di cui almeno due siano padre o madre di famiglia.

« Essa viene nominata dal Presidente del Consiglio e dura in carica due anni. Il Presidente del Consiglio nomina pure due supplenti dei membri effettivi di cui al n. 5, tra cittadini aventi i medesimi requisiti.

« Il nulla osta di cui al secondo comma del presente articolo deve essere concesso dalla Commissione di primo grado entro 30 giorni dalla domanda.

« Contro la decisione della Commissione di primo grado è ammesso ricorso alla Commissione di secondo grado, da parte del produttore e del Governo, entro il termine di 15 giorni.

« La Commissione di secondo grado dovrà decidere entro 30 giorni dalla data del ricorso.

« Tutte le decisioni dovranno essere motivate e comunicate alle parti.

« Le decisioni non impugnate e quelle della Commissione d'appello sono definitive ».

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* —
N. 254).

(Segue: Disegno di legge del senatore Terracini. — N. 400).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 12.

L'articolo 78 è sostituito dal seguente:

« L'Autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali spettacoli cinematografici possono assistere anche i minori di anni 16.

« Il concessionario e il direttore della sala devono pubblicarne l'avviso su ogni manifesto dello spettacolo. Essi devono inoltre provvedere rigorosamente ad impedire che accedano minori di anni 16 nella sala nella quale vengono proiettati spettacoli ai quali essi non possono assistere.

« Salve le sanzioni previste dal Codice penale, i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengano agli obblighi predetti, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

« In caso di recidiva l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza dispone che per un periodo da dieci a trenta giorni la sala resti chiusa ».

Art. 13.

Sono inseriti nel testo unico i seguenti articoli aggiuntivi:

« *Art. 78-bis.* — È vietato abbinare ad una pellicola cinematografica alla quale possono assistere anche i minori parti qualsiasi di spettacoli di futura programmazione ai quali i medesimi non possono assistere.

« Alle pellicole cinematografiche alle quali possono assistere anche i minori non potranno essere abbinati spettacoli, di qualsiasi genere, che non abbiano ottenuto speciale nulla osta da parte della Commissione competente.

« Salve le sanzioni previste dal Codice penale, i concessionari e i direttori delle sale cinematografiche i quali contravvengano agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* —
N. 254).

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini.* — N. 400).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione.*)

« In caso di recidiva l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza dispone che per un periodo da tre a trenta giorni la sala resti chiusa ».

« *Art. 78-ter.* — In ogni provincia è istituito un Comitato di sorveglianza sulle sale cinematografiche e teatrali nominato dal Prefetto della provincia. Ne fanno parte:

- 1) un rappresentante del Prefetto, che lo presiede;
- 2) un professionista;
- 3) una madre di famiglia;
- 4) un insegnante di scuola media o elementare;
- 5) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione del fanciullo.

« Il Comitato ha il compito di controllare, in collaborazione con l'Autorità di pubblica sicurezza:

- 1) se, nelle sale cinematografiche nelle quali vengono proiettate pellicole o vengono dati spettacoli di qualsiasi genere cui non possono assistere anche i minori, si trovino minori di anni sedici;
- 2) se siano affissi manifesti o fotografie in violazione di legge;
- 3) se siano affissi manifesti senza l'avviso di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- 4) se vengono proiettate parti di spettacoli di futura programmazione in contrasto con le norme di cui all'articolo 78-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

« I membri del Comitato esercitano gratuitamente le loro funzioni. Per esercitarle, hanno diritto di accedere liberamente a qualsiasi sala cinematografica o teatrale della provincia. Le Autorità di pubblica sicurezza si adopereranno per agevolarli nell'esercizio delle loro funzioni ».

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* —
N. 254).

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini.* — N. 400).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione.*)

Art. 14.

L'articolo 95 è sostituito dal seguente:

« In ciascun Comune o in ciascuna frazione di Comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume non può superare il rapporto di uno per mille abitanti.

« La limitazione stabilita nel precedente comma non impedisce che possa essere concessuta la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purchè l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda ».

Art. 15.

Nell'articolo 112 del testo unico, le parole: « ordinamenti politici, sociali ed economici costituiti nello Stato » sono sostituite con le altre: « ordinamenti costituzionali dello Stato ».

Art. 16.

L'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto per la stampa periodica, per la materia ecclesiastica e per quella elettorale, chiunque intende distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, deve darne preavviso alla competente Autorità di pubblica sicurezza, nei modi previsti dal presente articolo.

« Il preavviso di cui al comma precedente deve essere ugualmente dato da chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, intende affiggere scritti o disegni o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico o, comunque, collocare iscrizioni, anche se lapidarie.

« Il preavviso è dato mediante consegna, da effettuarsi almeno tre giorni prima della distri-

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* —
N. 254).

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini*. — N. 400).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

buzione, diffusione o affissione, al questore della Provincia o al dirigente del locale ufficio di pubblica sicurezza di tre esemplari dello stampato contenente lo scritto o disegno, con l'indicazione, in calce di ciascun esemplare, della persona che intende effettuare la distribuzione, diffusione o affissione. Qualora la riproduzione dello scritto o disegno sia fatta con mezzo diverso dalla stampa, i tre esemplari devono essere redatti col mezzo previsto per la medesima riproduzione e nella stesura definitiva, sempre che ciò sia possibile in relazione alla natura del mezzo, o, altrimenti, col mezzo più adatto. Negli stessi modi e nelle stesse forme, deve essere consegnato il testo delle iscrizioni da collocare, nonché delle comunicazioni da farsi mediante iscrizioni luminose ovvero con i mezzi acustici.

« L'obbligo predetto non si applica agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o vendite all'incanto.

« Il preavviso è necessario anche per affiggere giornali ovvero estratti o sommari di essi.

« Con provvedimento da notificarsi a chi ha dato il preavviso, l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza competente per territorio può, per comprovati motivi di sicurezza, moralità o incolumità pubblica, vietare in tutto o in parte la distribuzione, diffusione, affissione, comunicazione o collocazione, ovvero prescrivere modalità di tempo e di luogo per effettuarle.

« Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere notificato ai presentatori dell'avviso entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'avviso stesso. Qualora, tuttavia, i motivi che determinano il divieto o la prescrizione di modalità insorgano o si manifestino successivamente al termine predetto, la notifica deve essere effettuata entro le dodici ore dal verificarsi o dal manifestarsi dei fatti o delle circostanze che hanno causato il divieto o la prescrizione.

« Contro il provvedimento di cui ai due commi precedenti è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Prefetto, il quale provvede in via definitiva.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* —
N. 254).

Art. 6.

L'articolo 215 è sostituito dal seguente:

« Durante lo stato di pericolo pubblico il Prefetto, per ristabilire e conservare la sicurezza pubblica o la pubblica incolumità, può ordinare il fermo provvisorio di persone. Il Questore darà comunicazione dei fermi, entro quarantotto ore, al Procuratore della Repubblica per la convalida ».

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini*. — N. 400).

Art. 11.

Sono soppressi il primo e il terzo comma dell'articolo 158 del testo unico; il secondo resta così modificato:

« Chiunque espatri o tenti espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 ».

Art. 12.

All'articolo 162 del testo unico, dopo le parole « a pena detentiva » sono aggiunte le parole « superiore a tre anni ».

Art. 13.

All'articolo 163 del testo unico aggiungere il seguente comma:

« Gli organi designati alla applicazione della presente norma possono, in caso di flagranza, arrestare i colpevoli ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Gli avvisi, i manifesti ed ogni altra comunicazione effettuati senza l'osservanza delle norme contenute nel presente articolo sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, alla quale spetta, altresì, di impedire qualsiasi altra manifestazione che sia in contrasto con le norme medesime ».

(*Per quanto concerne la soppressione dei commi primo e terzo dell'articolo 158 del testo unico, vedasi l'articolo 1*).

Art. 17.

L'articolo 215 è sostituito dal seguente:

« Durante lo stato di pericolo pubblico il Prefetto, per ristabilire e conservare la sicurezza pubblica o la pubblica incolumità, può ordinare il fermo provvisorio di persone. Il Questore darà comunicazione dei fermi, entro quarantotto ore, al Procuratore della Repubblica per la convalida. Se questa non interviene nelle successive quarantotto ore, i fermi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

(*I successivi articoli 18-25, correlativi alla abrogazione dei Capi III e V del Titolo VI del testo unico, di cui all'articolo 1, sono da raf-*

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 254).

Art. 7.

Alle persone indicate negli articoli 164 e 181 del testo unico predetto, modificato col decreto legislativo 10 dicembre 1944, n. 419, il Questore, prima di promuovere l'applicazione dei provvedimenti ivi previsti, può rivolgere diffida a cambiare condotta di vita entro un congruo termine, con l'avvertenza che, in caso contrario, promuoverà l'applicazione dei provvedimenti medesimi.

Qualora, nei casi indicati nel comma precedente, si tratti di persone che si trovino fuori della propria residenza, il Questore può invitarle a trasferirsi, entro un congruo termine, nel luogo di residenza e, ove necessario per la tutela della sicurezza pubblica o della pubblica moralità, può disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e, in caso di inadempimento, per traduzione.

L'Autorità medesima può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione.

I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi e, scontata la pena, sono tradotti al luogo del rimpatrio.

Art. 8.

I provvedimenti previsti nei capi III e V del titolo VI del testo unico predetto, nonché nelle disposizioni che si richiamano alle norme contenute nei capi medesimi sono adottati con l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 9.

Qualora una persona si trovi nelle condizioni per essere sottoposta all'ammonizione ovvero per essere assegnata al confino di polizia, il Questore, nella cui Provincia la persona dimora, ne fa rapporto scritto e motivato al Procuratore generale presso la Corte d'appello.

Art. 10.

Il Procuratore generale, ricevuto il rapporto del Questore ed assunte le informazioni neces-

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini*. — N. 400).

Art. 14.

L'Autorità di pubblica sicurezza può diffidare gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro, coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reati e coloro che, essendo stati condannati per delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore a tre anni, diano, per successive manifestazioni, fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere.

A coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel comma precedente l'Autorità di pubblica sicurezza ingiunge di cambiare condotta di vita entro un congruo termine, con l'avvertenza che, in caso contrario, possono essere denunciati all'Autorità giudiziaria per l'applicazione di una delle misure di sicurezza indicate nell'articolo 4.

Alla denuncia provvede il Questore; essa deve essere motivata.

Art. 15.

Alle persone indicate nell'articolo precedente che risultino socialmente pericolose possono essere applicate, anche congiuntamente, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, le misure di sicurezza previste ai numeri 1, 2 e 3 del terzo comma dell'articolo 215 del Codice penale.

Le predette misure di sicurezza sono promosse dal Pubblico ministero ed applicate dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la persona denunciata.

Il Presidente del tribunale può, per gli accertamenti da compiere fuori del Comune in cui ha sede il Tribunale, delegare il Pretore del luogo.

Art. 16.

Prima di provvedere, il Presidente del tribunale ordina la comparizione del denunciato. L'ordine di comparizione deve contenere gli elementi essenziali della denuncia e fissare il termine che non può essere inferiore a cinque giorni, e per il quale sono applicabili le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

frontare, nel loro complesso, con gli articoli 7-14 del disegno di legge del Governo, e con gli articoli 14-19 del disegno di legge del senatore Terracini).

Art. 18.

Il Questore può diffidare:

- 1) gli oziosi e i vagabondi abituali validi al lavoro;
- 2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;
- 3) coloro che si dedicano, favoriscono o sfruttano la tratta delle donne o la corruzione dei minori;
- 4) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume;
- 5) coloro che si dedicano notoriamente e abitualmente al contrabbando;
- 6) coloro che si dedicano al traffico illecito di sostanze tossiche e stupefacenti o ne agevolano dolosamente l'uso;
- 7) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti, o li favoriscano, o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere; a cambiare condotta di vita entro un congruo termine, con l'avvertenza che, in caso contrario, possono essere denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione di una delle misure di sicurezza indicate nell'articolo 20.

Art. 19.

Qualora, nei casi indicati nell'articolo 18, si tratti di persone che si trovino fuori della propria residenza, il Questore può esortarle a trasferirsi, entro un congruo termine, nel luogo di residenza. Qualora non si trasferiscano e qualora il rimpatrio sia opportuno per la tutela della sicurezza pubblica e della pubblica mora-

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 254).

sarie, se ritiene che non vi siano prove sufficienti, ne dà comunicazione, entro quindici giorni dalla presentazione del rapporto, al Questore, il quale ha facoltà di ripresentare il rapporto in base a nuovi elementi.

Il Procuratore generale, qualora ritenga invece che sia da farsi luogo al provvedimento di ammonizione ovvero di assegnazione al confino, ne fa motivata richiesta, entro il termine predetto, alla sezione istruttoria presso la Corte d'appello. Se la richiesta riguarda il provvedimento di assegnazione al confino, il Procuratore generale, ove sussistano motivi di particolare gravità, può dare ordine, per iscritto, che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in uno stabilimento di prevenzione e di pena. Tale ordine può essere mantenuto fino a quando non si è definitivamente deliberato sull'applicazione del provvedimento di assegnazione al confino e, in ogni caso, per una durata non superiore a quattro mesi.

Art. 11.

La sezione istruttoria presso la Corte d'appello, ricevuta la richiesta del Procuratore generale, provvede con decreto motivato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie scritte, anche a mezzo di avvocato o di procuratore; se occorre la sua presenza per essere interrogato, il presidente od il consigliere delegato per l'istruttoria lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinarne l'accompagnamento a mezzo della Forza pubblica.

Il decreto della sezione istruttoria, qualora disponga l'ammonizione o l'assegnazione al confino di polizia, determina, a norma rispettivamente degli articoli 170, 171 e 172 ovvero degli articoli 185 e 186 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le prescrizioni che l'ammonito o l'assegnato al confino deve osservare.

In caso di assegnazione al confino, il decreto ne indica altresì la durata, entro i limiti stabiliti dall'articolo 180 del testo unico predetto.

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini*. — N. 400).

disposizioni degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Codice procedura penale.

Il procedimento si svolge in Camera di consiglio e vi interviene il Pubblico ministero.

Se il denunciato non si presenta e non giustifica la mancata comparizione può esserne ordinato l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica o provvedersi in sua assenza.

Il denunciato può avvalersi di tutti i mezzi di difesa, produrre prove e deve essere assistito da un difensore.

Art. 17.

Il Tribunale, se ravvisa le condizioni per l'applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall'articolo 4, provvede con decreto motivato da comunicarsi all'Autorità di pubblica sicurezza ed all'interessato; altrimenti emette dichiarazione di non luogo a procedere.

Contro le pronuncie adottate a norma del comma precedente il Pubblico ministero e l'interessato possono presentare ricorso, nel termine di dieci giorni, alla Corte d'appello competente per territorio. L'interessato può proporre il ricorso anche per mezzo di procuratore speciale o del difensore.

La Corte d'appello decide in Camera di consiglio con decreto motivato, sentito il Pubblico ministero e il difensore. Il Presidente fissa il giorno per la decisione con decreto da notificarsi all'interessato almeno dieci giorni prima. Se la Corte ritiene necessaria la presenza dell'interessato, ne ordina la comparizione e si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Avverso la decisione della Corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla data della notifica. La Corte di cassazione decide in Camera di consiglio con decreto motivato, sentito il Pubblico ministero e il difensore.

Art. 18.

Su istanza dell'interessato o su proposta del Questore od anche d'ufficio, l'autorità giudiziaria che ha applicato una delle misure di sicu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

rità il Questore può denunciare le persone anzidette al Pretore, il quale può disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, e, in caso di inadempienza, per traduzione. Il Pretore può altresì vietare, a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di ritornare nel Comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione. I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena sono tradotti al luogo del rimpatrio.

Art. 20.

Alle persone indicate nell'articolo 18, quando siano socialmente pericolose, possono essere applicate, anche congiuntamente, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, le misure di sicurezza della libertà vigilata e del divieto di soggiorno in uno o più Comuni o una o più Provincie; in casi di particolare pericolosità può essere stabilito l'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.

A tal fine, il Questore nella cui Provincia la persona dimora ne fa rapporto scritto e motivato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo della provincia.

Art. 21.

Il Procuratore della Repubblica, ricevuto il rapporto del Questore ed assunte le informazioni necessarie, provvede, con decreto motivato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie scritte, anche a mezzo di avvocato e di procuratore; se occorre la sua presenza per essere interrogato, il Procuratore della Repubblica lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinarne l'accompagnamento a mezzo della Forza Pubblica.

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 254).

Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte di cassazione, anche per il merito.

Il ricorso deve essere proposto entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo.

Art. 12.

Salvo quanto stabilito nel precedente articolo, per la proposizione e la decisione dei ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza, modificate dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288.

Art. 13.

Il provvedimento di ammonizione o di assegnazione al confino, divenuto definitivo, è comunicato, a cura del Procuratore generale, al Questore per l'esecuzione.

La sezione istruttoria presso la Corte d'appello, su richiesta del Pubblico Ministero o su istanza dell'interessato, quando ritenga cessate o mutate le cause che hanno determinato il provvedimento di ammonizione o di assegnazione al confino, può revocare o modificare il provvedimento stesso.

In caso di rigetto della richiesta, contro il decreto della sezione istruttoria è ammesso ricorso ai sensi delle precedenti disposizioni.

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini*. — N. 400).

rezza previste dall'articolo 4 può revocarla in ogni tempo, quando siano cessate le condizioni di pericolosità per le quali fu applicata, limitare il pericolo della relativa durata e, qualora si tratti di libertà vigilata, modificarne le prescrizioni.

L'autorità di Pubblica sicurezza cura l'esecuzione delle misure di sicurezza previste dalla presente legge.

Nel caso di inosservanza delle misure di sicurezza si applicano le disposizioni degli articoli 214, 231 e 233, ultimo comma, del Codice penale.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei Codici penale e di procedura penale in materia di misure di sicurezza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Il decreto del Procuratore della Repubblica, qualora disponga l'applicazione di una delle misure di sicurezza di cui al primo comma dell'articolo 20 determina, a norma rispettivamente degli articoli 170, 171 e 172 ovvero degli articoli 185 e 186 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1831, n. 773, le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura di sicurezza deve osservare.

In caso di divieto di soggiorno in uno o più Comuni o una o più province o di obbligo di soggiorno in un determinato Comune, il decreto ne indica altresì la durata, entro i limiti stabiliti dall'articolo 180 del testo unico predetto.

Il decreto è comunicato al Questore e all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Procuratore Generale presso la Corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso deve essere proposto entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

Art. 22.

Se la richiesta riguarda il provvedimento di divieto di un soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province o l'obbligo del soggiorno in uno o più Comuni, il Procuratore della Repubblica, nella pendenza dei provvedimenti di cui al precedente articolo, può, ove sussistano motivi di particolare gravità, disporre che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in uno stabilimento di prevenzione o di pena fino a quando non si è definitivamente deliberato sull'applicazione del provvedimento di assegnazione della misura di sicurezza e, in ogni caso, per una durata non superiore a quattro mesi.

Art. 23.

Salvo quanto è stabilito nei due precedenti articoli, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano, in quanto applicabili, le

(Segue: *Disegno di legge del Governo.* — N. 254).

Art. 14.

I provvedimenti di ammonizione e quelli di assegnazione al confino divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere revocati, ai sensi dell'articolo precedente, commi secondo e terzo.

I provvedimenti anzidetti, non ancora divenuti definitivi, devono essere sottoposti a convalida dell'Autorità giudiziaria, osservate le disposizioni della presente legge. All'uopo il Questore deve trasmettere, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge, copie di tali provvedimenti, con tutti gli atti relativi, al Procuratore generale presso la Corte d'appello, il quale entro i venti giorni successivi deve comunicare le sue richieste alla sezione istruttoria, ai sensi dell'articolo 10, comma secondo.

(Segue: *Disegno di legge del senatore Terracini*. — N. 400).

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 19.

I provvedimenti già adottati a termini delle norme previste dai Capi III e V del Titolo VI del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, saranno riesaminati d'ufficio dal Tribunale nella cui giurisdizione risiedeva l'interessato all'atto dell'applicazione del provvedimento e secondo le norme dettate dalla presente legge.

Art. 20.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che siano incompatibili con le norme della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e le decisioni dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza, modificate dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288»

Art. 24.

Il provvedimento di applicazione di una delle misure di sicurezza di cui al primo comma dell'articolo 20, divenuto definitivo, è comunicato a cura del Procuratore della Repubblica al Questore per l'esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità provinciale di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando questo ritenga cessata o mutata la causa che lo ha determinato.

Art. 25.

I provvedimenti di ammonizione e quelli di assegnazione al confino divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere revocati, ai sensi dell'articolo precedente, comma secondo.

I provvedimenti anzidetti, non ancora divenuti definitivi, devono essere sottoposti a convalida dell'Autorità giudiziaria, osservate le disposizioni della presente legge. All'uopo il Questore deve trasmettere, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge, copie di tali provvedimenti, con tutti gli atti relativi, al Procuratore della Repubblica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 21.